



Prodotti Fitosanitari: la politica dei controlli

Mario Fagnoli

www.politicheagricole.it

Convegno Nazionale

***SALUTE E SICUREZZA IN
AGRICOLTURA E SELVICOLTURA
LE PROSPETTIVE. IL PIANO 2014-2018***

Lodi, 8 settembre 2015




Il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

- La necessità di garantire uno **sviluppo sostenibile** alla nostra società sta caratterizzando le attività di tutti i settori produttivi, accrescendo sempre di più la consapevolezza dei consumatori di beni e servizi sulle tematiche ambientali.
- Il merito di questa rinnovata coscienza ecologica è da attribuire all'azione costante del legislatore europeo, che attraverso il **VI Programma di Azione per l'Ambiente** (2002-2012) ha cercato di prendere in considerazione e normare tutti gli aspetti legati alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile al fine di garantire una base comune per tutti i Paesi membri.
- In quest'ambito si colloca anche l'azione promossa in materia di **uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**, che rientra tra le strategie promosse dal programma.



- Il D.Lgs. 150/2012 **non introduce una nuova disciplina** in materia di uso di prodotti fitosanitari (già oggetto di precedenti atti legislativi, quali p.es. il D.P.R. 290/2001), **ma la riorganizza** secondo un approccio olistico improntato alla **definizione di obiettivi minimi** che devono essere garantiti in tutti settori che direttamente o indirettamente afferiscono all'uso di prodotti fitosanitari in azienda.
- **Il quadro generale delineato dal decreto coinvolge differenti discipline** (e relativi impianti normativi), che vanno dalle **pratiche agronomiche ambientali** (p.es. Condizionalità), alla **sicurezza sul lavoro** (D.Lgs. 81/2008), alla **sicurezza delle macchine** (Direttiva Macchine), alla **tutela delle acque** (Direttiva 2000/60/CE), ecc.
- L'attuazione coinvolge il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, il **Ministero della salute**, nonché le **Regioni e Province autonome** per quanto di loro competenza.





d.lgs. 150/2012

- La struttura del decreto riprende, per quanto possibile, lo schema della **direttiva 2009/128//CE** attraverso un breve articolato, corredato da tre allegati.
- Definiti i **risultati attesi** (art. 1) e gli **strumenti** attraverso cui raggiungerli (artt. 7-21), le **modalità di intervento** che devono essere implementate sono rimandate alla predisposizione di un **Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari** (art. 6), che ha il compito di definire **gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti** dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.
- Lo schema proposto per l'applicazione di tali principi segue un **approccio di tipo gestionale**, prevedendo un **sistema di verifica e controllo dell'attuazione** attraverso la definizione di una serie di indicatori di valutazione (art. 22, comma 1) da individuare nell'ambito del PAN, che si accordano con **indicatori di rischio armonizzati** (art. 22, comma 2) già previsti dalla direttiva.



Il d.lgs. 150/2012

	Prescrizioni	Obblighi
Modalità operative	Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti (art. 6)	Un apposito comitato di esperti deve predisporre un piano per l'attuazione delle misure previste dal decreto, definendo: <ul style="list-style-type: none">•obiettivi, misure, modalità e tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari;•modalità per la promozione, lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari.
Controllo	Consiglio tecnico scientifico (art. 5), Indicatori (art. 22), Controlli (art. 23) e Sanzioni (art. 24).	Le misure del PAN, la loro attuazione e la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono regolati attraverso un sistema che prevede sia l'istituzione di un Consiglio tecnico scientifico a livello nazionale, che la predisposizione di attività di ispezione e controllo da parte delle Regioni e Province autonome.



Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Decreto 22 gennaio 2014 - Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" .

3 ARTICOLI + TESTO DEL DOCUMENTO

7 ALLEGATI:

Allegato I – Formazione Utilizzatori, Distributori e Consulenti;

Allegato II – Criteri per il controllo funzionale delle attrezzature;

Allegato III – Attrezzature per i Centri prova;

Allegato IV – Formazione tecnici dei Centri prova;

Allegato V - Specie ed habitat legate agli ambienti acquatici;

Allegato VI – Manipolazione, stoccaggio e trattamento delle rimanenze;

Allegato VII – Indicatori.



Decreto 22 gennaio 2014

Art. 2

■ All'aggiornamento e alla modifica degli allegati I, II, III, IV e VI del PAN si provvede con decreto del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, in conformità al parere del Consiglio tecnico-scientifico.

■ Gli allegati V e VII del PAN sono modificati e aggiornati con decreto del **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in conformità al parere del Consiglio tecnico-scientifico.

Allegato I – Formazione Utilizzatori, Distributori e Consulenti;

Allegato II – Criteri per il controllo funzionale delle attrezzature;

Allegato III – Attrezzature per i Centri prova;

Allegato IV – Formazione tecnici dei Centri prova;

Allegato V - Specie ed habitat legate agli ambienti acquatici;

Allegato VI – Manipolazione, stoccaggio e trattamento delle rimanenze;

Allegato VII – Indicatori.



Campi d'Azione	Azioni Principali	Campi d'Azione	Azioni Principali
Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di PF	Rilascio Certificato di abilitazione per consulenti, distributori ed utilizzatori professionali	Misure specifiche per la tutela delle aree protette	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF nelle aree identificate ai fini della conservazione (dir.79/409/CEE e 92/43/CEE) e nelle altre aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, riserve ecc.)
Vendita dei PF	Prescrizioni per la vendita		Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF, entro 1 anno dall'entrata in vigore del PAN, nelle Zone Ramsar
Informazione e sensibilizzazione	Programmi per la sensibilizzazione dei consumatori e degli utilizzatori professionali e non professionali	Misure per la tutela di aree specifiche	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF nelle aree di accesso al pubblico: parchi, giardini pubblici, campi gioco, campi sportivi, cortili ecc.
	Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza sulle Intossicazioni acute da PF		Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF lungo linee ferroviarie e strade
	Segnalazione del trattamento alla popolazione potenzialmente esposta		Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo
	Attivazione di insegnamenti ad hoc in corsi di laurea attinenti		Obblighi per la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei PF
Controllo funzionale delle macchine irroratrici di PF	Obbligo del controllo funzionale delle attrezzature utilizzate per il trattamento	Manipolazione, uso, stoccaggio, smaltimento dei PF	Applicazione delle BPA (Buone Pratiche Agricole) nella gestione dei PF all'interno dell'azienda
	Regolazione delle attrezzature utilizzate per il trattamento presso i Centri Autorizzati		
Divieto di irrorazione aerea	Divieto di irrorazione aerea	Difesa Fitosanitaria a basso apporto di PF	Difesa integrata obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2014
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico	Specifiche sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF e misure di mitigazione del rischio per la tutela delle acque superficiali		Difesa integrata volontaria
	Specifiche sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF per la tutela delle acque destinate al consumo umano e delle falde acquifere		Agricoltura biologica



A.1.1 - Il sistema di formazione.

1. E' istituito un **sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti**. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico.
2. **Le regioni e le province autonome provvedono al rilascio dei certificati** di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
3. I certificati di abilitazione **sono validi per cinque anni** e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
5. I certificati di abilitazione **sono validi su tutto il territorio nazionale**.
6. Le autorità regionali e provinciali competenti, **fino al 26/11/2014**, possono procedere al **rilascio** o al **rinnovo delle abilitazioni** alla **vendita** e delle abilitazioni all'**acquisto** e all'**utilizzo** dei prodotti fitosanitari, secondo le modalità regolamentari previgenti.



A.1.2 - Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita.

1. A decorrere **dal 26 novembre 2015**, il **certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo** dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.
2. A decorrere **dal 26 novembre 2015**, il **certificato di abilitazione alla vendita** dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali.

Per i prodotti fitosanitari destinati ad **utilizzatori non professionali** il venditore e' tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso.



A.1.4 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale e distributore.

1. I **certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo** dei prodotti fitosanitari possono essere rilasciati a coloro che abbiano compiuto 18 anni.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da regioni o province autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi.

L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella regione o provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione.

Detta regione o provincia autonoma provvederà anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione.





A.1.7 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, **nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.**

Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati **sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.**



Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla **partecipazione ai corsi di aggiornamento ai fini del rinnovo dell'abilitazione.**



A.1.9 - Modalita' di rinnovo dei certificati di abilitazione.

1. Utilizzatori professionali:

Per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, i soggetti interessati sono tenuti a partecipare a specifici corsi, o iniziative di aggiornamento.

La relativa attività viene effettuata anche attraverso corsi basati su un sistema di crediti formativi da completare nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione. Al termine dei suddetti percorsi formativi verrà rilasciato «un attestato di aggiornamento».

I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali.

I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 ore.






Relativamente agli utilizzatori professionali possono essere individuate due diverse tipologie:

- a) gli **utilizzatori professionali agricoli**, ivi compresi i contoterzisti;
- b) gli **utilizzatori professionali extra-agricoli**, ivi compresi i contoterzisti.

Nell'ambito del medesimo percorso formativo dedicato agli utilizzatori professionali devono essere previste **unità didattiche che tengano conto delle specifiche mansioni** correlate alle due diverse tipologie professionali sopra individuate.

Tenuto conto delle caratteristiche degli utilizzatori professionali coinvolti nell'attività formativa e' raccomandata una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di **lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche**, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico.





A.1.15 - Prescrizioni per utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti).

L'utilizzatore che agisce per conto terzi e' tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari (rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro; rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta; necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate).

Il contoterzista e' considerato utilizzatore professionale.

Nel caso in cui il contoterzista provveda anche all'acquisto dei prodotti fitosanitari, deve compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti.

Il deposito dei prodotti fitosanitari del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente.



A.2.4 - Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari.

Le autorità nazionali competenti, avvalendosi del Consiglio, **istituiscono piani di controllo relativamente a raccolta, classificazione ed analisi delle informazioni sui casi di intossicazione acuta** da prodotti fitosanitari.

A tale scopo verrà utilizzato il **Sistema informativo nazionale** per la sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi (SIN-SIAP), attivo presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), che già acquisisce i dati sugli incidenti causati da PF che sono rilevati dai Centri antiveleni (CAV), dalle ASL, dall'INAIL e da altri referenti istituzionali, secondo procedure standard concordate.

La base dati del SIN-SIAP verrà utilizzata per approfondimenti e per contributi a piani di lavoro finalizzati alla valutazione delle ricadute di interventi di mitigazione del rischio e di formazione/informazione, nonché **per valutazioni sulla sicurezza di uso dei PF** di recente immissione sul mercato e **per la definizione di indicatori di rischio distinti per esposizione professionale e non professionale.**



A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).

A.3.1 - Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione o taratura e manutenzione.

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e' effettuato presso centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome, sulla base di linee guida definite, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, allo scopo, si avvale dell'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola.


Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione o taratura delle stesse attrezzature, in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità di miscela fitoiatrice, nonché il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente.



A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).

A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 (attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo):

a) macchine irroratrici per la distribuzione su un piano verticale :
irroratrici aero-assistite; irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore; dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico; cannoni; irroratrici scavallanti; irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero;





A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).

A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 (attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo):

b) **macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale**: irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri; cannoni; ecc.





A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).

A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 (attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo):

c) **macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette**: irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, quali fogger fissi e barre carrellate (controllo in loco da autorizzato utilizzando attrezzature mobili); ecc.





A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016

Entro il 26/11/2016 tali attrezzature sono sottoposte al controllo funzionale periodico **almeno una volta presso un centro prova autorizzato** dalle regioni e province autonome.

Il centro prova rilascia un attestato dal quale risulta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti, come indicato nell'allegato II.

L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31/12/2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.



Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26/11/2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dall'acquisto.

Sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26/11/2011, effettuati da centri prova riconosciuti dalle regioni e p.a., realizzati conformemente all'allegato II della direttiva 2009/128/CE.



A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).

A.3.3 - Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi.

Il Mipaaf adotta, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del PAN, **un apposito decreto per individuare le attrezzature che devono essere sottoposte a controllo funzionale secondo intervalli diversi** da quelli indicati al precedente paragrafo A.3.2.

Per le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, nonché per quelle montate su aeromobili, il controllo funzionale deve essere effettuato almeno una volta all'anno.

Per le attrezzature destinate ad attività in conto terzi il primo controllo si effettua entro il 26/11/2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta come tale presso la camera di commercio. **Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.**



Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al medesimo paragrafo A.3.2 del Piano d'Azione Nazionale;

DECRETA

DM 3 marzo 2015

**Articolo 1
(Finalità)**

1. Il presente decreto individua le diverse scadenze per il controllo funzionale al quale dovranno essere sottoposte le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, fatta eccezione per le attrezzature esonerate, individuate al punto A.3.4 del Piano d'Azione Nazionale, che si riportano di seguito:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.



Articolo 2

(Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2018)

1. Devono essere sottoposte al controllo funzionale, entro il 26 novembre 2018, le seguenti attrezzature:
 - a) irroratrici abbinata a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
 - b) irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.
2. I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.

DM 3 marzo 2015

Articolo 3

(Attrezzature per le quali non si dispone di procedure tecniche standardizzate per il controllo funzionale)

1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro tre mesi dalla definizione della metodologia standardizzata per il controllo funzionale, sono approvate le relative procedure tecniche ed è determinata la data entro la quale deve essere effettuato il primo controllo funzionale per le seguenti attrezzature:
 - a) attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari in forma solida o granulare (es.: impolveratrici, microgranulatori);
 - b) barre umettanti;
 - c) attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti fitosanitari nel terreno (es. fumigatrici);
 - d) attrezzature per il trattamento/concia meccanizzata delle sementi;
 - e) dispositivi termo-nebbiogeni (cd. fogger).



2. Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), e d) devono essere sottoposte ai controlli funzionali successivi ad intervalli non superiori a sei anni, analogamente a quanto previsto per le attrezzature riportate all'articolo 2.
3. I dispositivi indicati alla lettera e) devono essere sottoposti ai controlli funzionali successivi ad intervalli non superiori a tre anni, analogamente a quanto previsto per le attrezzature riportate all'articolo 4.

DM 3 marzo 2015

Articolo 4

(Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016)

1. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, diverse da quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3, devono essere sottoposte a controlli funzionali periodici, di cui il primo entro il 26 novembre 2016.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, l'intervallo tra i controlli di cui al comma 1, non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.
3. L'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del Piano d'Azione Nazionale è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.



Allegato I

Elenco, non esaustivo, delle attrezzature utilizzate, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, per la distribuzione di prodotti fitosanitari

DM 3 marzo 2015

Il seguente elenco sostituisce quello inserito al paragrafo A.3.2 del Piano d'Azione Nazionale:

A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

A2) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.



Allegato I

Elenco, non esaustivo, delle attrezzature utilizzate, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, per la distribuzione di prodotti fitosanitari

Il seguente elenco sostituisce quello inserito al paragrafo A.3.2 del Piano d'Azione Nazionale:

A3) Macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette

- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, come le barre carrellate;
- irroratrici portate dall'operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

A4) Altre macchine irroratrici

- irroratrici montate su treni;
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.

DM 3 marzo 2015



A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).

A.3.4 - Esoneri.

Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature:

- **irroratrici portatili e spalleggiate**, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- **irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore**, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.





A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).

A.3.6 - Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie).

La **regolazione o taratura**, che deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale, **ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire**, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari.

I dati da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso sono almeno, con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali.



A.3.6 - Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie).

Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a **controlli tecnici periodici e a manutenzione**, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti:

- a) la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
- b) la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
- c) la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
- d) la pulizia dei filtri e degli ugelli;
- e) la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).



A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso centri prova (volontaria).

Una regolazione o taratura strumentale dell'irroratrice può essere eseguita **presso i centri prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale**, tramite idonee attrezzature (banchi prova).

Tale operazione e' da considerarsi sostitutiva della regolazione di cui al precedente paragrafo.

Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice e' necessaria la presenza del proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice che viene normalmente utilizzata dall'azienda per i trattamenti.

Le regolazioni effettuate dai centri prova hanno una validità massima di 5 anni.

Le regioni e le province autonome possono incentivare il ricorso alla regolazione strumentale delle attrezzature presso i centri prova autorizzati.



A.6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (art. 17 del decreto legislativo n. 150/2012).

Nell'allegato VI, sono riportati gli obblighi che devono essere rispettati per una **corretta manipolazione e un idoneo stoccaggio** dei prodotti fitosanitari e per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

Dal 1 gennaio 2015 devono essere rispettate da tutti gli utilizzatori professionali le disposizioni riportate nell'allegato VI.

Criteri per l'attuazione di misure di accompagnamento per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari: **le regioni e le province autonome possono attivare iniziative per sostenere le aziende.**

A partire dal 1 gennaio 2015, il Consiglio predispone annualmente criteri di indirizzo sulle attrezzature e sulle soluzioni precedentemente richiamate, da promuovere e rendere prioritarie nei programmi di sostegno.



A.6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (art. 17 del decreto legislativo n. 150/2012).

Misure di accompagnamento:

1) **realizzare nuovi depositi dei prodotti fitosanitari** che, oltre ai requisiti riportati all'allegato VI parte A, rispondano ai seguenti ulteriori requisiti:

- il deposito dei prodotti fitosanitari sia realizzato in un'area non a rischio, da un punto di vista ambientale, e non sia ubicato su pendii rivolti verso aree suscettibili di inquinamento e nelle zone di rispetto dei punti di captazione dell'acqua potabile;
- i depositi non siano ubicati ai piani interrati e seminterrati;
- i depositi consentano di mantenere temperature tra 0 e 40 °C;
- i depositi siano dotati di porta ignifuga;
- il sistema di contenimento, es. pozzetto, deve essere dimensionato in modo tale da contenere almeno il 110% del volume del contenitore di liquidi più capace conservato nel deposito;



A.6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

Misure di accompagnamento:

2) **ammodernare o realizzare aree attrezzate per la preparazione delle miscele** che: consentano la raccolta di sversamenti accidentali di prodotto; siano dotate di dispositivi per la raccolta dei contenitori e degli imballaggi vuoti; siano costituite da un battuto di cemento munito di un tombino collegato ad un serbatoio di raccolta dei reflui contaminati con prodotti fitosanitari; siano dotate, in una zona adiacente al locale di deposito, di strumenti per la pesatura, acqua corrente, lavello lavamani, lava-occhi e doccia di emergenza;

3) **acquisire strumenti o realizzare strutture che consentano di ottimizzare le operazioni di preparazione delle miscele**: conta litri automatici o sensori di allarme montati sul serbatoio per il controllo del riempimento dei serbatoi; soluzioni tecniche che impediscano la contaminazione della fonte idrica quando si rende necessario effettuare il riempimento dell'irroratrice da pozzi, da corpi idrici, o dalla rete idrica; valvola di non ritorno da utilizzare nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali;



A.6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

Misure di accompagnamento:

- 4) realizzare strutture e/o acquisire strumenti per la pulizia interna od esterna delle attrezzature e dei contenitori vuoti;**
- 5) acquistare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in grado di ottimizzare la riduzione dell'inquinamento diffuso**, come ad esempio: attrezzature che riducono la deriva; attrezzature che recuperano la miscela fitoiatrice che non ha raggiunto il bersaglio; attrezzature che ottimizzano la localizzazione dei trattamenti fitosanitari sui bersagli, attraverso strumenti di precisione;
- 6) definire strategie di tipo consortile e/o associativo** per lo smaltimento dei rifiuti;
- 7) realizzare sistemi aziendali o interaziendali di trattamento fisico, chimico o biologico** (es. biobed, eliosecc, biobac) autorizzati dalle regioni e province autonome, sulla base di linee guida approvate dal consiglio.



Allegato II

COMPONENTI DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI OGGETTO DEL CONTROLLO FUNZIONALE, MODALITA' DI ESECUZIONE DELLO STESSO E REQUISITI DI FUNZIONALITA' CHE DEVONO ESSERE RAGGIUNTI

In attesa dell'emanazione di una norma europea armonizzata che definisca i parametri funzionali oggetto del controllo funzionale, le relative modalità di esecuzione e i limiti di accettabilità, sono definiti requisiti minimi per il controllo funziona sulla base della normativa europea esistente (EN 13790):

■ **EN 13790-1:2003** - Agricultural machinery - Sprayers - Inspection of sprayers in use - Part 1: Field crop sprayers;

■ **EN 13790-2:2003** - Agricultural machinery - Sprayers - Inspection of sprayers in use - Part 2: Air-assisted sprayers for bush and tree crops.

(**direttiva 2009/104/CE**, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni)



Allegato II

COMPONENTI DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI
PRODOTTI FITOSANITARI OGGETTO DEL CONTROLLO FUNZIONALE,
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLO STESSO E REQUISITI DI
FUNZIONALITA' CHE DEVONO ESSERE RAGGIUNTI

- 1. Irroratrici per colture erbacee.**
- 2. Irroratrici per colture arboree.**
- 3. Lance a mano collegate a irroratrici tradizionali, a motocarriole
o pompe fisse.**
- 4. Irroratrici spalleggiate con motore autonomo e dotate di
ventilatore.**




Allegato II

COMPONENTI DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI OGGETTO DEL CONTROLLO FUNZIONALE, MODALITA' DI ESECUZIONE DELLO STESSO E REQUISITI DI FUNZIONALITA' CHE DEVONO ESSERE RAGGIUNTI

5. Modello di adesivo da apporre sulla macchina irroratrice che ha superato il controllo funzionale con le indicazioni sulle caratteristiche dimensionali e sui contenuti essenziali delle scritte da riportare al suo interno.


Figura 1: Caratteristiche dimensionali del modello di adesivo comune da apporre sulla macchina irroratrice che ha superato il controllo funzionale.



Allegato II

COMPONENTI DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI OGGETTO DEL CONTROLLO FUNZIONALE, MODALITA' DI ESECUZIONE DELLO STESSO E REQUISITI DI FUNZIONALITA' CHE DEVONO ESSERE RAGGIUNTI

Figura 2: Contenuti essenziali delle scritte da riportare all'interno del modello di adesivo comune




Gli adesivi, che devono essere collocati in posizione visibile sulla macchina irroratrice, e' bene che siano realizzati con colorazioni standard e predefinite, in materiale resistente all'usura.

I campi relativi all'identificativo del Centro e a quello del controllo effettuato sulla macchina irroratrice, non devono essere obbligatoriamente degli elementi prestampati sull'adesivo, ma possono essere inseriti dal tecnico abilitato al momento del rilascio dello stesso.

In tal caso, entrambi i dati devono essere necessariamente riportati sull'adesivo in modo permanente (es.: tramite un marcatore indelebile).

INDAGINE SUL SERVIZIO DI CONTROLLO FUNZIONALE DELLE ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN ITALIA (sezioni A.3.9 e A.3.10 del PAN)

- ☐ **Centri Prova riconosciuti : 206** (20 regioni e p.a.)
- ☐ **Tecnici riconosciuti: 568** (20 regioni e p.a.)
- ☐ **Controlli effettuati nel triennio 2012-2014 : 31.144**
(17 regioni e p.a.)





A.3.9 - Verifica dell'attività svolta dai centri prova e dai tecnici abilitati.

Le regioni e le p.a. svolgono un'attività di verifica tecnico-amministrativa periodica presso i centri prova autorizzati, secondo la seguente tempistica:

- ☀ **ogni 24 mesi** a partire dalla data di autorizzazione dei centri che effettuano meno di 200 controlli/anno;
- ☀ **ogni 12 mesi** a partire dalla data di autorizzazione dei centri che effettuano 200 o più controlli/anno.




La verifica riguarda sia la gestione della documentazione e dei dati relativi ai controlli effettuati, sia la conformità della strumentazione a quanto riportato nell'allegato III.



A.3.9 - Verifica dell'attività svolta dai centri prova e dai tecnici abilitati.

Tutti i centri prova sono tenuti a fornire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, quando richieste, le informazioni relative alle date e ai luoghi dei controlli che hanno in programma di svolgere, al fine di consentire le verifiche sulla propria attività.



Tutti i centri prova sono tenuti a fornire, almeno trimestralmente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, informazioni dettagliate sui controlli effettuati, secondo le indicazioni di cui al paragrafo successivo.



A.3.10 - Costituzione di un archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati.

Le regioni e le p.a. raccolgono le informazioni relative ai controlli effettuati sul proprio territorio e inviano periodicamente quelle principali ad una banca dati nazionale secondo modalità definite con un apposito decreto del Mipaaf (*decreto da emanare*), tenuto conto delle esperienze e dei sistemi informatici già in uso nelle singole regioni e province autonome.

Le informazioni che devono essere necessariamente inviate al data base nazionale per le attrezzature che hanno superato i controlli sono le seguenti:

Identificazione del centro prova: regione/provincia autonoma che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere il servizio di controllo funzionale; nome e codice del centro prova.

Identificazione del proprietario della macchina: nome o ragione sociale ed indirizzo; partita IVA o codice fiscale.

Identificazione della macchina irroratrice: tipologia; marca e modello (quando leggibili); numero di telaio/serie (numero originale, oppure codice fornito al momento del controllo).

Identificazione del controllo funzionale: data di esecuzione; numero dell'attestato di funzionalità.



**Informazioni relative allo stato di attuazione dell'articolo 8 Direttiva 2009/128/CE
ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO**

REGIONE _____

1 Struttura regionale responsabile

Regione _____ – *Servizio* _____

2 Enti/Istituti che collaborano e danno supporto tecnico/scientifico

(Attività di formazione, controllo Centri Prova, ecc.)

Agenzia _____

3 L'organizzazione del controllo e le procedure adottate sono in linea con quanto previsto dalla direttiva 2009/128/CE ? (Citare le disposizioni attuative)

DGR n. _____

4 Parco macchine irroratrici (stimato)

5 Numero di controlli effettuati negli ultimi 3 anni:

•2014

•2013

•2012



6 Numero di controlli da effettuare entro il 2016

7 Numero di Centri Prova autorizzati

8 Necessità di autorizzare altri Centri Prova (Sì/No)

Se sì, quanti? _____

E' possibile e in che tempi? _____.

9 Numero di tecnici abilitati

10 Necessità di disporre di altri tecnici abilitati (Sì/No):

Se sì, quanti?

11 Sono stati adottati provvedimenti (o ne è prevista l'adozione) per la programmazione dei controlli o sono previste forme di incentivazione economica?

12 Modulistica usata (rapporti di prova, attestati)

13 Esistono procedure per l'informatizzazione dei dati, relativamente a:

•Fase di controllo:

•Trasmissione dati alla struttura competente:

•Archiviazione dati:

14Esiste un sito regionale con le informazioni relative al servizio di controllo e regolazione delle irroratrici?

Se sì indicare l'indirizzo:



	Parco macchine irroratrici (stimato)	Numero di controlli effettuati 2012	Numero di controlli effettuati 2013	Numero di controlli effettuati 2014	Numero di controlli da effettuare entro il 2016	Numero di Centri Prova autorizzati	necessità di autorizzare altri centri prova	Numero di tecnici abilitati	necessità di abilitare altri tecnici	informatizzazione dati (si/no)	sito web regionale dedicato
Abruzzo	15.000	500	800	1100	15.000	25	no	34	no	si	si
Basilicata	10.000	216	197	221	9.000	3	2	27	no	NO	si
Campania	50.000	414	500	520	48.000	6	4	61	no	no	si
Emilia Romagna	30.000	2000	2000	2000	----	20	5	40	10	si	si
Friuli Venezia G.	12.000	109	175	130	10.000	2	6	23	no	si	si
Liguria	5.000	80	80	80	5.000	4	N/A	10	10	NO	no
Marche	17.000	7	0	65	17.000	6	6-10	24	no	si	si
Molise	4.000	177	208	25	3.500	2	5/7	30	no	no	si
Piemonte	60.000	731	1644	1723	40.000	37	10	140	50	si	---
Provincia BZ	7.500	1250	1500	1500	3.000	7	2	10	4	no	si
Provincia TN	9.000	830	1169	1160	5.800	4	2	5	2	no	no
Sicilia	50.000	67	237	420	NP	8	10	10	15	si	si
Toscana	20.000	0	0	0	10000	8	10	0	50	no	no
Valle d'Aosta	600	0	35	60	505	2	1	2	2	no	no
Veneto	60.000	501	1574	2500	40.000	31	9	103	no	si	si

**DATI RELATIVI A GENNAIO 2015 – Fonte:
P. Falzarano, 2015**



SCADENZE DEI CONTROLLI (*)

- ☀ entro il **26 novembre 2016** tutte le attrezzature utilizzate a scopi professionali devono essere sottoposte al controllo;
- ☀ l'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i **3 anni** per le attrezzature controllate successivamente a tale data;
- ☀ le attrezzature nuove acquistate **dopo il 26 novembre 2011** sono sottoposte al primo controllo funzionale entro **5 anni** dalla data di acquisto;
- ☀ le attrezzature utilizzate **da contoterzisti** devono essere controllate **ogni 2 anni**, ed **entro 2 anni** dall'acquisto. La scadenza del primo controllo per tali tipologie di attrezzature è stata fissata dal PAN al **26 novembre 2014**.

(*) ad eccezione delle attrezzature in deroga individuate nel DM 3 marzo 2015 e di quelle esonerate dal PAN.



OBIETTIVI FUTURI

- EMANAZIONE DI ULTERIORI ATTI A COMPLETAMENTO DEL PAN, CONDIVISI DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE.
- POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE FORME DI SUPPORTO PER GLI AGRICOLTORI ATTRAVERSO LE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE.
- *PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE RIVOLTE SOPRATTUTTO AI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI.*
- *SVILUPPO DI LINEE GUIDA/BUONE PRASSI CHE POSSANO INTEGRARE LE INDICAZIONI DEL PAN NEL RISPETTO DELLE DISCIPLINE CORRELATE, IN PRIMIS SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, E CONDIZIONALITA' AGRO-AMBIENTALE.*



OBIETTIVI FUTURI

- POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE FORME DI SUPPORTO PER GLI AGRICOLTORI ATTRAVERSO LE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE.
- ❑ **Sono stati previsti incentivi per l'attività di regolazione di tipo strumentale (presso i centri prova) delle irroratrici?**
- ❑ **Sono state previste misure nel nuovo PSR (2014-2021) per incentivare la regolazione strumentale?**
- ❑ **Sono state previste misure nel nuovo PSR (2014-2021) per incentivare l'acquisto di irroratrici nuove?**

Nel nuovo PSR la regolazione fa parte degli impegni della misura 10 per la produzione integrata e della misura 11 (produzione biologica).

Nella misura 4.1 possono essere previsti contributi pari al 20% del valore dell'investimento.

E' possibile un aumento di un ulteriore 20% aggiuntivo del contributo per le categorie stabilite dal regolamento 1305/2013 (giovani agricoltori, zone sottoposte a vincoli, ecc.).



Gruppo di lavoro "Sicurezza sul lavoro e fitofarmaci"

(D.M. 27357 del 22 dicembre 2011)



DOCUMENTO TECNICO

La tutela della salute dei lavoratori agricoli esposti a prodotti fitosanitari

a cura di:

- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (DG DISR, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale)
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DG RIRDL)
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (DTS, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza)
- Istituto superiore di sanità (CNSC Centro Nazionale Sostanze chimiche)
- Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - Gruppo di Lavoro "Sicurezza e Salute in Agricoltura e Selvicoltura".



Gruppo di lavoro "Sicurezza sul lavoro e fitofarmaci" (D.M. 27357 del 22 dicembre 2011)



Indice

Premessa

1. Individuazione dell'avversità e scelta del prodotto fitosanitario
2. L'acquisto del prodotto fitosanitario
3. Informazioni sulla pericolosità del prodotto fitosanitario
4. Il trasporto del prodotto fitosanitario
5. L'immagazzinamento del prodotto fitosanitario
6. Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
7. La preparazione della miscela pronta all'uso dei prodotti fitosanitari
8. La distribuzione in campo della miscela dei prodotti fitosanitari
9. La gestione dei residui non utilizzati di miscela di prodotti fitosanitari
10. La gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari
11. La pulizia delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
12. Il rientro in coltura dopo il trattamento con prodotti fitosanitari
13. L'igiene personale dei lavoratori esposti a prodotti fitosanitari
14. La scelta dei dispositivi di protezione individuale
15. Documentazione aziendale dell'impiego dei prodotti fitosanitari
16. La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
17. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a prodotti fitosanitari

Appendice I - Riferimenti legislativi

Appendice II - Terminologia e definizioni

Appendice III - Simboli, pittogrammi e indicazioni di pericolo, frasi di rischio

Appendice IV - Caratteristiche delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari



Grazie per l'attenzione!

ing. MARIO FARGNOLI

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale dello sviluppo rurale
Ufficio DISR III**

via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

e-mail: m.fagnoli@politicheagricole.it